



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- Programma di formazione per Formatore Professionale (Allegato 1)
- Materiale didattico e valutativo (Allegato 1-A)
- Unità Didattiche Teorico – Pratiche (Allegato 1-B)

Circolare n. DCF-...../2024

OGGETTO: Settore Operativo Professionale – Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F.

Premessa

È di particolare rilievo predisporre una circolare condivisa anche dalle parti sociali per disciplinare il sistema di formazione del formatore professionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Il ruolo strategico ricoperto dal formatore professionale per tutta l'organizzazione del CNVVF è di notevole rilievo per la formazione del personale di nuovo ingresso, per la formazione delle diverse e molteplici specialità, per il mantenimento della formazione acquisita e per le continue necessità di aggiornare il personale dei VVF per restare al passo del progresso tecnologico che comunque comporta rischi aggiuntivi da fronteggiare con le armi della conoscenza e dell'addestramento.

Con la presente Circolare s'intende disciplinare il sistema di formazione e di impiego della figura del "formatore professionale".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione centrale per la formazione, intende dare seguito alla formazione del personale operativo, coinvolgendo le strutture formative centrali e quelle in ambito territoriale (*centri di formazione e poli didattici*) attraverso le Direzioni regionali ed i Comandi vigili del fuoco. L'esigenza di coordinare in modo efficace l'attività delle risorse umane disponibili, rende necessaria una diversificazione sinergica degli ambiti di formazione di competenza delle strutture formative centrali e di quelle in ambito territoriale, secondo la seguente articolazione:

1.1. Direzione Centrale per la Formazione

La Direzione Centrale per la Formazione ha il compito di:

- a) definire e aggiornare i pacchetti didattici e i sistemi di verifica, secondo le esigenze rilevate o comunicate dalle strutture formative centrali e da quelle in ambito territoriale che contribuiscono allo svolgimento delle attività formative di settore (formazione, istruzione professionale ed eventuali mantenimenti);
- b) aggiornare e mantenere l'organico dei formatori professionali, attraverso l'aggiornamento dell'"Albo formatori", necessario a garantire le attività formative (*formazione, istruzione professionale e mantenimenti*) presso le strutture formative centrali e quelle territoriali;
- c) coordinare e sostenere le attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti), svolte dalle strutture centrali e/o da quelle in ambito territoriale attraverso le Direzioni Regionali ed i Comandi dei Vigili del Fuoco, e provvedere alle relative autorizzazioni, ottimizzando le risorse e garantendo, ove le risorse umane fossero insufficienti in ambito territoriale, l'individuazione e la mobilitazione dei formatori necessari in ambito nazionale;
- d) consentire e favorire l'aggiornamento dei formatori professionali attraverso l'impiego dei formatori professionali esperti con l'acquisizione di nuove tecniche e miglioramento continuo delle tecniche esistenti, in modalità sostenibile e compatibilmente con le risorse tecnico/umane;
- e) di sostenere in ambito nazionale il ruolo strategico del formatore attraverso la sensibilizzazione delle realtà territoriali nell'operarsi nel cedere le risorse a favore della prioritaria attività di formazione; incrementare le risorse finanziarie a disposizione delle realtà territoriali che offrono i formatori per attività nazionali; sostenere le campagne informative ed addestrative attraverso esercitazioni sull'impiego di mezzi di intervento per le grandi calamità.

1.2. Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

La Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo collabora con la Direzione Centrale per la Formazione, attraverso:

- a) la progettazione, la sperimentazione e l'aggiornamento delle linee guida, delle metodiche, delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

procedure e delle istruzioni operative standard d'intervento;

- b) il contributo necessario per favorire l'eventuale aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici e del materiale a supporto degli stessi.

1.3. Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali, **in accordo con la Direzione centrale per la formazione**, collaboreranno attraverso:

a) l'organizzare e favorire lo svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) a beneficio di tutto il personale operativo nel proprio ambito territoriale;

b) tenere aggiornato l'applicativo informatico GIF (gestione informatizzata della formazione), riguardo alla formazione territoriale con l'impiego dei Formatori Professionali.

2. PERCORSO FORMATIVO, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO DELLE ABILITA'

2.1. Formatore Professionale

Il profilo del formatore professionale si basa su competenze tecniche, metodologiche e relazionali: possiede una profonda conoscenza della materia, è esperto nella gestione di percorsi formativi, e dimostra eccellenti capacità comunicative, di empatia e di gestione del gruppo. Le sue responsabilità includono la trasmissione di competenze, la valutazione e l'adattamento dei percorsi didattici a diverse utenze, anche in contesti online.

Al fine di consentire la formazione sia a livello centrale nei corsi di primo ingresso che in tutte le sedi territoriali al personale operativo, costituisce condizione indispensabile la formazione di un organico di Formatori professionali per ogni Comando quantificabile con un minimo di 4 Formatori professionali a cui si aggiunge un'aliquota quantificabile nel rapporto di 1 Formatore Professionale ogni 80 operativi. Nel caso in cui tra le sedi del Comando ci sia la presenza di distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco bisogna aggiungere alla dotazione minima sopra descritta un numero di Formatori professionali pari a 1 Formatore ogni 5 distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco.

Per i Comandi sede di polo didattico territoriale saranno previsti ulteriori 2 formatori professionali

2.1.1. Profilo di competenza

Il Formatore professionale è abilitato allo svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) rivolta ai corsi di primo ingresso degli Allievi Vigili del Fuoco e all'aggiornamento ed istruzione del personale operativo in servizio nelle sedi territoriali del CNVF, presso le strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

didattici) nel settore in cui lo stesso è stato formato.

2.1.2. Prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per “Formatore professionale”, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Appartenenza al ruolo dei Vigili del fuoco con almeno la qualifica di Vigile coordinatore e al ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto del CNVVF, ma non meno di tre anni dalla quiescenza;
2. Esecutore tecniche TPSS;
3. Assenza di titolo di specialista. Per specialista si intende il personale che espleta le funzioni specialistiche indicate dall'art. 2 del D. Lgs n.127/2018 rubricato “*Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*” che recita “...*Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche). - Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista). - Art. 29 (Ruoli del personale specialista). Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:*
 - a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
 - b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.”
4. Non appartenere all'Albo dei formatori in altro di settore;
5. Non essere Formatore esperto in altro settore;
6. Essere idoneo in maniera incondizionata al servizio d'istituto e al soccorso tecnico urgente.

Sarà cura della rispettiva Direzione regionale valutare per ogni candidato la presenza dei requisiti minimi di accesso al corso.

Il candidato in possesso dei requisiti minimi sopra citati dovrà sostenere la seguente prova teorica:

- questionario di 40 domande a risposta multipla con una sola risposta esatta su tre da effettuare in 40 minuti, che si considera superata con 32 su 40 risposte esatte (al massimo 8 errori);

La prova teorica potrà svolgersi sia in presenza presso le strutture centrali della Direzione centrale per la formazione che in modalità a distanza presso le Direzioni regionali.

In seguito alla prova teorica sopra citata verrà redatta dalla Direzione centrale per la formazione una graduatoria per ogni Direzione centrale e regionale ed in caso di ex aequo tra i candidati verrà utilizzato il criterio dell'anzianità di servizio.

Gli argomenti e la banca dati dei quiz su cui vertono le domande della prova teorica saranno riportati sulla intranet del CNVVF per consentire una adeguata preparazione dei concorrenti alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

selezione per “Aspiranti formatori professionali”.

A seguito dello svolgimento della prova teorica sarà redatta, per ogni Direzione regionale, una graduatoria che avrà validità massima di due anni dalla pubblicazione del bando per gli Aspiranti formatori professionali.

Sarà cura della Direzione centrale per la formazione individuare le carenze per ogni Direzione regionale e, a sua volta, ogni Direzione regionale attingerà dalla propria graduatoria il relativo numero di “Aspiranti istruttori professionali” da ammettere al corso.

~~La composizione della classe di “Aspiranti formatori professionali” sarà effettuata con il criterio dell’individuazione delle Direzioni Regionali con maggiore carenza e, all’interno della Direzione, verranno individuati i Comandi in maniera proporzionale alle rispettive carenze.~~

2.1.3. Percorso formativo

Il percorso formativo ha una durata di sei settimane, ogni settimana è costituita da 36 periodi didattici (da 45 minuti ciascuno) ed è attuato secondo il programma didattico di cui all’Allegato 1, avvalendosi di formatori professionali esperti ed eventuali formatori di altri settori. Il programma didattico sopra citato dovrà essere sempre in linea con i contenuti del programma del corso di primo ingresso degli allievi Vigili del Fuoco. A tal fine sarà cura del **Referente** Nazionale della Formazione verificare la congruità tra i due programmi ed eventualmente predisporre quanto necessario per l’opportuno aggiornamento. La prima settimana sarà tenuta da docenti di metodologie didattiche, coadiuvati dal Responsabile Nazionale della Formazione dei formatori professionali o in caso di impedimento da un formatore esperto individuato dal Direttore centrale della formazione, mentre nelle rimanenti cinque settimane lo staff didattico sarà composto da Formatori professionali esperti con la possibilità di impiegare anche i formatori professionali qualora non si raggiunga la disponibilità minima dei formatori esperti.

Nell’organizzazione delle sei settimane del corso per Formatori professionali dovrà essere rispettato:

- **Il rapporto formatori /aspiranti formatori professionali: 1/5, di cui almeno 1 formatore esperto**
- Discenti suddivisi in 4 gruppi di 10 unità ciascuno per un totale massimo di 40 unità.

Oltre ai Formatori professionali esperti necessari per rispettare il sopracitato rapporto docente/discente, dovrà essere previsto un Formatore professionale esperto che garantirà il coordinamento tecnico-didattico dei Formatori professionali esperti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Fatta salva la disponibilità di formatori e della logistica, sarà auspicabile erogare almeno una edizione l'anno da 40 discenti, per mantenere e se possibile incrementare l'albo dei formatori professionali per consentire lo svolgimento della formazione necessaria ai nuovi ingressi e per i mantenimenti.

Durante lo svolgimento del corso saranno favorite le iniziative che rendono possibile il monitoraggio della progressione nell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità formative degli aspiranti, attraverso la metodologia del feed-back individuale con cadenza giornaliera.

2.1.3.1. Verifica finale delle competenze acquisite

La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante le seguenti due fasi distinte:

a) esposizione in aula nel tempo massimo di 15 minuti, con uno o più metodi didattici, di un argomento trattato durante il corso, estratta casualmente dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice. La prova si intende superata se il discente acquisisce un punteggio di almeno 80 su 100 punti secondo uno skill test predisposto dalla direzione del corso, che tiene conto delle metodologie didattiche impiegate, della proprietà di linguaggio e della correttezza tecnica degli argomenti trattati, che verranno estratti dal concorrente al momento della verifica finale di teoria.

b) esposizione in piazzola nel tempo massimo di 15 minuti di un argomento pratico. La prova si intende superata se il discente acquisisce un punteggio di almeno 80 su 100 punti secondo uno skill test predisposto dalla direzione del corso, che tiene conto delle metodologie didattiche impiegate, della proprietà di linguaggio e della correttezza tecnica degli argomenti trattati, che verranno estratti al momento della verifica finale di teorico-pratica.

Il discente consegue il giudizio di idoneità a svolgere l'attività di "Formatore Professionale" se supera entrambe le suddette prove di verifica.

Docenti e formatori professionali esperti saranno a disposizione della Commissione d'esame finale, per rappresentare la progressione di ciascun aspirante durante il corso di formazione sia per le abilità acquisite sia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Al termine del corso di "aspirante formatore professionale", il personale che avrà superato con esito positivo l'esame finale sarà inserito nell'albo dei formatori professionali a cura del coordinamento del corso.

Inoltre il neo formatore professionale potrà essere avviato alle estensioni secondo le proprie attitudini e nel rispetto delle relative discipline di settore:

- estensione all'abilitazione a "Trainer" del modulo di "OUT-DOOR", **nelle more della**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

definizione di apposita circolare di settore, sarà effettuata con due settimane di affiancamento nei corsi di “OUT-DOOR” immediatamente disponibili. Al termine del periodo di affiancamento sopracitato, sarà cura dello staff didattico del corso esprimere giudizio favorevole o contrario sulla abilitazione dell’allievo a “Trainer” del modulo di “OUT-DOOR”;

- estensione all’abilitazione a formatori del modulo di “Costruzioni e dissesti statici” *nel rispetto della circolare DCFORM n°2 del 31/03/2009*;

- estensione all’abilitazione a formatori del modulo di “USAR-L” *nel rispetto della circolare DCFORM n°3 del 31/12/2021 protocollo n°46413*.

3. AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI PROFESSIONALI

L’aggiornamento della attività di formatore professionale è necessario per mantenere il livello di conoscenze tecniche e di competenze metodologiche formative, per mantenere il livello qualitativo del personale chiamato a svolgere il ruolo fondamentale di preparatore degli allievi vigili del fuoco e del personale operativo già in servizio, per attività di implementazione delle conoscenze e di aggiornamento.

A tal proposito è necessario che il formatore professionale operi il mantenimento delle sue conoscenze e abilità attraverso il confronto con le tecniche e le modalità formative adottate presso le sedi delle Scuole centrali antincendi e della Scuola di formazione operativa. Tale attività sarà acquisita durante la partecipazione alle attività formative presso le strutture centrali per lo svolgimento di corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco, prestando servizio per almeno 2 settimane per anno, di cui almeno due settimane consecutive.

L’erogazione dei suddetti percorsi formativi è condizione necessaria per il mantenimento dell’abilitazione a svolgere attività di formazione sia al personale di primo ingresso sia al personale già in servizio.

Il mancato aggiornamento costituisce la sospensione sull’albo della qualifica di formatore professionale fino al raggiungimento dell’aggiornamento.

4. FORMATORE PROFESSIONALE ESPERTO

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori professionali esperti è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione, tenuto conto che in ogni regione dovrà essere prevista la presenza di un numero di Formatori professionali esperti pari a 1 formatore esperto ogni 10 formatori professionali previsti nell’organico teorico della regione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

4.1. Profilo di competenza

Al termine del corso di formazione per “Formatore professionale esperto”, si intendono acquisite le seguenti conoscenze e competenze:

- erogare il pacchetto didattico per “Formatore professionale”;
- aggiornare e sviluppare i pacchetti didattici in materia di formazione professionale su indicazioni della Direzione centrale per la formazione.

Inoltre, i Formatori professionali esperti provvederanno, per il tramite dei rispettivi Referenti regionali per la formazione professionale a:

- monitorare l'evoluzione tecnologica e strumentale in ambito di formazione professionale;
- segnalare alla Direzione centrale per la formazione ogni necessità di aggiornamento dei programmi didattici;
- proporre la partecipazione ad ogni attività ritenuta fondamentale o importante al fine di garantire al settore operativo gli *standard* qualitativi didattici ed operativi sempre adeguati alle esigenze (progetti, convegni, corsi, attività di ricerca, ecc.).

4.1.1. Titoli preferenziali

Per accedere al corso di formazione per “Formatore professionale esperto”, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non essere formatore esperto in altri settori;
- 2) essere, al massimo, formatore in altri due settori compreso il settore formazione professionale;
- 3) essere formatore professionale da almeno 5 anni e che abbia prestato servizio come formatore professionale per almeno 10 settimane nei corsi d'ingresso per allievo vigile del fuoco;
- 4) non essere specialista come indicati al punto 3 del paragrafo 2.1.2;
- 5) aver partecipato come formatore professionale ad almeno due corsi di formazione per aspirante formatore professionale;
- 6) essere in possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ai fini della redazione di una graduatoria saranno valutati i seguenti titoli:

- a) titoli preferenziali riportati nella tabella seguente, che prevedono nel proprio piano di studi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

materie e/o argomenti inerenti al settore formazione professionale:

Titolo di studio	Punteggio
Attesto di qualifica professionale, rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria superiore	1
Possesso diploma di scuola secondario di II grado	2
Possesso di laurea breve (3 anni)	4
Possesso di laurea magistrale	6

Il punteggio dei titoli di studio non è cumulabile ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

~~b) attività di formazione professionale svolta negli ultimi 2 anni;~~

~~— corsi di formazione per Allievo Vigile del Fuoco: 0,5 punti per ogni settimana;~~

~~I punteggi relativi alle attività svolte saranno sommati tra loro.~~ I candidati dovranno compilare l'apposito modello, in autocertificazione, all'atto della selezione, fermo restando che la Direzione centrale per la formazione si riserverà di richiedere la relativa documentazione che **attesti i titoli di studio dichiarati** e ~~le attività svolte dichiarate.~~

La graduatoria risultante sarà utilizzata per individuare il personale da avviare al successivo corso di formazione per “Formatore professionale esperto” ed avrà una durata temporale di 2 anni dalla data di pubblicazione.

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane anagraficamente.

Tale formatore esperto verrà successivamente avviato a seminari di aggiornamento sia sulle competenze tecniche sia su quello di metodologie didattiche avanzate, con cadenza annuale.

4.1.2. Percorso formativo

Il percorso formativo per “Formatore professionale esperto” prevede il superamento del modulo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

di Metodologie didattiche avanzate di 36 ore.

4.1.3. Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

I Formatori professionali esperti mantengono l'abilitazione partecipando alle attività didattiche disposte dalla Direzione centrale per la formazione. La sospensione dell'abilitazione di Formatore professionale esperto sarà disposta dalla Direzione centrale per la formazione qualora il Formatore professionale esperto non partecipi, senza giustificato motivo, allo svolgimento di almeno 2 settimane in seno al corso per "Formatori Professionali".

La sospensione del Formatore professionale esperto ha carattere definitivo e non è prevista alcuna possibilità di reintegro.

5. REFERENTI FORMATORI PROFESSIONALI

Al fine di garantire una corretta ed efficace comunicazione tra la Direzione centrale per la formazione e i formatori professionali dislocati nel territorio e viceversa, sono istituite le figure di Referente nazionale e regionale della formazione

5.1. Referente nazionale dei formatori professionali

Il Referente nazionale dei formatori professionali, individuato tra i Formatori professionali esperti, sarà nominato dal Direttore centrale della formazione su proposta del Funzionario responsabile di settore della Direzione centrale per la formazione.

Egli funge da raccordo fra le Direzioni regionali e la Direzione centrale per la formazione, per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di settore.

È compito del Referente nazionale della formazione professionale:

- coordinare l'attività dei Formatori professionali esperti;
- coadiuvare l'aggiornamento dell'albo dei Formatori professionali e dei Formatori professionali esperti;

5.2. Referente regionale dei formatori professionali

Il Referente regionale dei formatori professionali è nominato dal Direttore regionale, tra il personale Formatore professionale esperto, che non risulti sospeso dall'abilitazione. Egli funge da raccordo tra la Direzione regionale e la Direzione centrale per la formazione, tramite il Referente nazionale per la formazione professionale, per tutte le questioni riguardati l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica nel settore.

È compito del Referente regionale della formazione professionale:

- coadiuvare, in ambito regionale, l'ufficio formazione della Direzione regionale;
- segnalare alla Direzione regionale competente e, per il tramite del Referente nazionale dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

formatori, alla Direzione centrale per la formazione ogni fatto relativo all'attività didattica che possa nuocere al regolare svolgimento della stessa;

- registrare l'attività didattica svolta in ambito regionale indicando anche i Formatori professionali partecipanti;
- collaborare con i formatori professionali in servizio presso le sedi VF della regione alla stesura di eventuale materiale didattico relativo all'acquisto, da parte del Comando, di nuova attrezzatura non in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Detta attività dovrà essere effettuata in accordo con il Referente nazionale dei formatori professionali.

6. NORME TRANSITORIE

In **prima applicazione** e per valorizzare le competenze maturate nelle precedenti edizioni del corso per "Aspiranti Istruttori Professionali", gli Istruttori professionali che hanno svolto attività di docenza **in almeno 6 settimane** nelle **ultime tre precedenti** edizioni possono accedere direttamente al corso per "Formatore professionale esperto". L'ammissione avviene senza preselezione, previa specifica richiesta dell'interessato, purché i requisiti siano posseduti alla data di pubblicazione della presente circolare.

Allo stesso modo, partecipano di diritto al corso per "Formatore professionale esperto" anche gli "Istruttori Professionali" già registrati sul portale GIF come "Formatori esperti". La misura, dal carattere eccezionale, garantisce l'aggiornamento professionale dei soggetti già inseriti nel relativo albo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Per le edizioni successive del corso per "Formatore professionale esperto", il superamento della preselezione tornerà a essere requisito obbligatorio per tutti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Allegato 1

Settimana	Ore	Sede	Macro Argomento	Obiettivi	Numero formatori
1	36	SFO	Metodologie didattiche di livello base	Fornire gli strumenti per la gestione dell'aula ed il passaggio dei contenuti	3 Docenti metodologie didattiche e Responsabile Nazionale della Formazione Professionale o suo sostituto
2	36	SFO	Outdoor Training	Acquisire competenze per il lavoro in gruppo, team leader, la leadership situazionale	6 Trainers outdoor e Responsabile Nazionale della Formazione Professionale o suo sostituto
3	36	SFO	Impianti SFO	Favorire le conoscenze delle attività addestrative agli impianti della SFO: contenuti, procedure e sicurezza	8 Formatori professionali esperti e 1 docente metodologie didattiche
4	36	SCA	Estensive SCA Seminario della durata di un giorno "Incendi in ambienti confinati"	Favorire le conoscenze delle attività addestrative agli impianti della SFO: contenuti, procedure e sicurezza – sistema di valutazione skill test. Favorire le conoscenze delle attività addestrative estensive (scale) – sistema di valutazione skill test.	8 Formatori professionali esperti e 1 docente metodologie didattiche 3 Docenti seminario
5	36	SCA	Attrezzature SCA Seminario della durata di un giorno "Automotive, pannelli fotovoltaici e rischio elettrico" Esame	Favorire le conoscenze delle attività addestrative estensive (scale) – sistema di valutazione skill test.	8 Formatori professionali esperti e 1 docente metodologie didattiche Docenti dei seminari sulle nuove tecnologie in uso nei Vigili del Fuoco
6	36	SFO	Impianti SFO Seminario della durata di un giorno "Tecniche decarcerative ed estricazione in sicurezza"	Favorire le conoscenze delle attività addestrative agli impianti della SFO: contenuti, procedure e sicurezza	3 Docenti seminario Commissione d'esame 8 Formatori professionali esperti e 1 docente metodologie didattiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Sommario

1.	MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.....	2
1.1.	Direzione Centrale per la Formazione.....	2
1.2.	Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo.....	2
1.3.	Direzioni Regionali.....	3
2.	PERCORSO FORMATIVO, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO DELLE ABILITA'.....	3
2.1.	Formatore Professionale.....	3
2.1.1.	Profilo di competenza.....	3
2.1.2.	Prova preselettiva.....	4
2.1.3.	Percorso formativo.....	5
2.1.3.1.	Verifica finale delle competenze acquisite.....	6
3.	AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI PROFESSIONALI.....	7
4.	FORMATORE PROFESSIONALE ESPERTO.....	7
4.1.	Profilo di competenza.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
4.1.1.	Prova preselettiva.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
4.1.2.	Percorso formativo.....	9
4.1.3.	Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro.....	10
5.	REFERENTI FORMATORI PROFESSIONALI.....	10
5.1.	Referente nazionale dei formatori professionali.....	10
5.2.	Referente regionale dei formatori professionali.....	10
6.	NORME TRANSITORIE.....	11